

L'acquisto del diritto di proprietà a titolo di usucapione di un dipinto

In materia di circolazione di diritti reali su oggetti d'arte mobili, il Tribunale civile di Bologna con la sentenza 1669/2023 in data 4 Agosto 2023 ha avuto modo di ribadire come si declinano i presupposti dell'usucapione, previsti dal codice civile agli artt. 1158 e ss. c.c.

Il caso.

L'oggetto del contendere era un dipinto risalente al XVI secolo, intitolato *"Natività con adorazione dei pastori"*. Con atto di citazione del 29.6.2022 l'attore si rivolgeva al giudice civile di primo grado, chiedendo che fosse accertato e dichiarato *"quale unico soggetto legittimato ad ottenere il dissequestro del dipinto"* davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Bologna. Infatti, l'attore – allegando il verbale di aggiudicazione di quadro all'asta – dichiarava di essere il proprietario del dipinto sopraccitato, trafugato il 13.11.1990 dal proprio negozio. Circa trent'anni dopo, il 26.6.2020 – nel corso di un'attività finalizzata al contrasto del commercio illegale di beni d'arte di provenienza delittuosa – i Carabinieri del Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale territorialmente competenti avevano rinvenuto il quadro in parola presso un esercizio commerciale di Bologna, dove era stato affidato in conto di vendita da parte del convenuto.

Il 6.7.2020 l'antico bene veniva posto sotto sequestro probatorio dal Tribunale penale di Bologna e veniva quindi aperto un procedimento penale a carico del venditore per

il delitto di ricettazione. L'11.5.2021 il suindicato procedimento veniva archiviato, essendo prescritto il reato. Ai fini della restituzione del quadro sequestrato, il giudice penale, mantenendo comunque nel frattempo fermo il sequestro, rimetteva al giudice civile la risoluzione della controversia sulla titolarità del diritto di proprietà sulle cose sequestrate.

Nel giudizio civile il convenuto si costituiva ritualmente, contestando le argomentazioni e la domanda dell'atto introduttivo avversario, chiedendone il rigetto. Si difendeva, poi, domandando di accertare l'acquisto del bene sequestrato a titolo di usucapione: per il possesso ultradecennale ininterrotto, indisturbato ed esclusivo *uti domini* del dipinto olio su tela, con ogni ulteriore provvedimento idoneo ad ottenerne il dissequestro e la consegna in proprio favore; o, in alternativa, per accertamento del possesso per oltre vent'anni in modo continuo, indisturbato ed esclusivo *uti domini*.

L'usucapione di beni mobili: cenni

Prima di scandagliare come il giudice di merito nel caso di specie e la successiva giurisprudenza di legittimità e di merito abbiano dato corpo alle condizioni per l'usucapibilità di un quadro, occorre in generale premettere che si tratta di un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali di godimento su beni immobili, mobili registrati e mobili. In altre parole, l'acquisto dei suddetti diritti sul bene non deriva da un atto di trasferimento degli stessi al nuovo titolare, bensì dipende dal possesso pacifico e ininterrotto per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge. La *ratio* di

questo istituto si rinviene in un'esigenza premiale di incentivare chi si prende cura di un bene in luogo del proprietario inerte.

Di talché, affinché ricorra l'usucapione di un bene, è necessario che esso sia un bene "commerciabile", restando quindi esclusi i beni demaniali, i beni indisponibili e gli edifici pubblici di culto.

Il possesso deve essere continuato, quindi non interrotto, e conseguito in maniera pacifica, in altre parole senza spoglio. Viceversa, il termine ai fini della usucapione decorre solo dal momento della cessazione della violenza o della clandestinità del possesso. Il possesso deve essere rilevabile e visibile a tutti, quindi pubblico. Il protrarsi del possesso deve estendersi per un certo periodo di tempo determinato dalla legge, che varia a seconda del tipo di bene oggetto del possesso e dell'atteggiamento psicologico del possessore.

Un dipinto è certamente riconducibile alla categoria dei beni mobili, per la cui usucapione l'art. 1161 c.c. stabilisce una durata diversa del possesso, a seconda che quest'ultimo sia stato acquistato in buona fede (e cioè nella mancata consapevolezza di nuocere un diritto altrui *ex art.* 1147 c.c.) o in mala fede. Nel primo caso, deve mancare un titolo idoneo al trasferimento – altrimenti ricorrerebbe la regola del possesso vale titolo codificata dall'art. 1153 c.c. – e l'acquisto si compie con il decorso di dieci anni di possesso continuato; nella seconda ipotesi, occorre il doppio del tempo, vent'anni.

Il *punctum dolens* dell'usucapibilità dei quadri: il possesso «non clandestino» ed «occulto»

Con riferimento alla conservazione di un'opera d'arte pittorica da parte di un privato, è normale che questa venga appesa alle pareti della propria casa di abitazione, venendo quindi ammirata soltanto dal suo possessore o da una cerchia ristretta di persone. Nulla di nuovo rispetto alla destinazione tipica di un quadro, talora dettata anche da un'esigenza di riservatezza e/o di porsi al riparo da possibili atti sottrattivi provenienti da terzi, mantenendo un basso profilo. Il che risulta ancora più comune nel caso di oggetti d'arte di pregio, riconducibili ad esempio alla mano di famosi artisti.

Cionondimeno, secondo un orientamento consolidato e mai contraddetto dalla Suprema Corte di Cassazione, conferiscono corpo e sostanza all'esercizio continuo del possesso senza alcuna clandestinità del quadro – richiesto dal combinato disposto degli articoli 1161 e 1163 c.c. ai fini dell'acquisto per usucapione di un bene mobile quale è un dipinto – l'esposizione a mostre o in pubblicazioni specializzate (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 14.6.2019, n. 16059. In senso conforme si segnala anche Cass. civ., sez. II, ord., 30.4.2021, n. 11465 e Corte d'appello civ. di Torino, sez. III, sent., 5.2.2024, n. 98)

Ebbene, il giudice emiliano, collocandosi nel solco del suddetto orientamento interpretativo, dopo aver rigettato la domanda attorea di rivendicazione della proprietà del dipinto dal titolo "*Natività con adorazione dei pastori*", ha anche rigettato la domanda riconvenzionale e la

domanda riconvenzionale subordinata del convenuto di accertamento e dichiarazione dell'intervenuta usucapione ultraventennale da parte del dipinto citato.

Sul punto, ai fini della conoscibilità della situazione di assoggettamento del quadro in parola alla signoria piena ed esclusiva del convenuto, il Tribunale civile di Bologna ha ritenuto che il possesso non è stato pubblico: infatti, dagli anni '90 il quadro era stato affisso su una parete dell'abitazione del convenuto. Il possesso sul bene è dunque stato visibile soltanto al convenuto quale possessore o, al più, a una limitata cerchia di persone che hanno avuto la possibilità di conoscere il potere di fatto sulla cosa soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo. Sicché, secondo l'organo giudicante, nel caso di specie, non è possibile ritenere che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, come richiede l'art. 1163 c.c., non essendo stato visibile a tutti o almeno a un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti. Il che risulta incompatibile con la volontà del possessore di voler sottoporre la cosa al proprio potere.

Conclusioni

La vicenda processuale conferma un orientamento interpretativo granitico, a tenore del quale il requisito della non clandestinità non va riferito agli espedienti posti in essere dal possessore per apparire proprietario, *"ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di*

persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo" (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 14.6.2019, n. 16059. In senso conforme si segnala anche Cass. civ., sez. II, ord., 30.4.2021, n. 11465 e Corte d'appello civ. di Torino, sez. III, sent., 5.2.2024, n. 98). La rigida e prudente interpretazione della pubblicità del possesso, riconducibile esclusivamente a ipotesi di mostre d'arte oppure a pubblicazioni di cataloghi, origina da vicende di acquisto a titolo originario di opere sottratte al proprietario e rende complicata l'usucapione delle opere d'arte. Se da un lato appare condivisibile l'esigenza di tutelare le ragioni della persona offesa dal furto, dall'altro tale approdo del diritto vivente finisce per sacrificare l'efficienza del mercato d'arte. Non essendoci in questo segmento dell'economia particolari formalità da seguire nel trasferimento dei diritti, risulta evidentemente difficile provare il diritto di proprietà. Di qui, quindi, il ruolo centrale assunto dall'usucapione ai fini della prova del diritto dominicale su un oggetto d'arte mobile, per contro ostacolato da questo arresto giurisprudenziale.

Inoltre, l'equazione tra non clandestinità del possesso di un'opera d'arte e la sua esposizione a mostre d'arte e in pubblicazioni specializzate mal si concilia con la tipica destinazione d'uso dei dipinti in mano privata. Non tutti sono così pregiati da essere riconducibili ad un interesse pubblico ad esposta alla loro fruizione e valorizzazione o, al contrario, in alcuni casi le rappresentazioni veicolate sono talmente rilevanti al punto da indurre il privato

proprietario a desistere dal condividerle pubblicamente nella superiore assorbenza delle esigenze di riservatezza.

Né può tacersi come risulti opinabile il concetto di “*apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti*” ai fini della non clandestinità del possesso o come da esso non emerga alcun sentore di necessario riscontro empirico di identità con una mostra d’arte o una pubblicazione. In estrema sintesi, l’esposizione presso il museo di una piccola realtà locale potrebbe attrarre meno interesse rispetto al salone privato di una casa di abitazione, dove vengono organizzate cerimonie, feste ed eventi.

Sicché, i requisiti che sostanziano la pubblicità e/o non clandestinità del possesso andrebbero ricondotti a criteri obiettivi, che ne governano la valutazione tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta.